

7606

Studio Legale
Avv. Nicoletta Correra
Patrocinante in Cassazione
 Via G. Imbroda n°62 Nola - Napoli
 Tel.- Fax 081.8232457

e-mail: avv.nicolettacorrera@alice.it
 pec: nicoletta.correra@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO

RECLAMO

avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del
 Tribunale di Nola, dott.ssa Federica Salvatore, del
 30.10.2017, emessa nel procedimento iscritto al n.r.g.
 5033/2017

La Sig.ra **Anna Vecchione**, nata a Nola il 25.07.1970
 Cod. Fisc. VCCNNA70L65F924X , residente in
 Nola alla Via Mario De Sena rapp.ta e difesa, giusta
 procura a margine del presente atto, dall'Avv.
 Nicoletta Correra del Foro di Nola, C.F.
 CRRNLT71A68F839C ed elettivamente domiciliata
 presso lo studio della stessa sito in Nola alla Via
 Giacomo Imbroda 62;

propone reclamo

avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del
 Tribunale di Nola, dott.ssa Federica Salvatore, del
 30.10.2017, emessa nel procedimento iscritto al n.r.g.
 5033/2017

CONTRO

**Ministero dell'istruzione , dell'Università e
 della Ricerca in persona del Ministro p.t.,
 (CF 80185250588) con sede legale in Viale
 Trastevere,76/a 00153 ROMA domiciliato ex
 lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello**

Nomino e costituisco Voi avvocato
 Nicoletta Correra Cod. Fisc.
 CRRNLT71A68F839C mio
 procuratore e difensore per
 assistermi, rappresentarmi e
 difendermi nel presente giudizio
 ed in ogni sua fase successiva e/o
 consequenziale anche esecutiva
 e/o di impugnazione, conferendoVi
 all'uopo le più ampie facoltà di
 legge, ivi comprese quelle di
 transigere, conciliare, chiamare
 terzi in causa e/o in garanzia,
 proporre domande
 riconvenzionali, sottoscrivere atti,
 istanze e ricorsi, rinunciare agli
 atti del giudizio, incassare somme,
 avanzare istanza di divisione,
 avendo sin da ora per rato e
 fermo il Vs. Operato. Dichiaro,
 inoltre, ai sensi e per gli effetti di
 cui al D.Lgs. 196/2003 (Tutela
 della Privacy), di essere stato
 edotto che i dati personali
 richiestimi o raccolti presso terzi
 verranno utilizzati ai soli fini
 dell'assolvimento dell'incarico
 conferitoVi e presto il mio
 consenso al loro trattamento.
 Prendo, infine, atto che i dati in
 questione verranno trattati con
 strumenti manuali, informatici e
 telematici e con ogni altro mezzo
 necessario all'espletamento
 dell'incarico stesso. Eleggo
 domicilio presso lo studio
 dell'Avv. Nicoletta Correra in
 Nola (Na) alla Via G. Imbroda n.
 62.

Nola, li 01.11.2017

Nicoletta Correra
 Per autografo
 Nicoletta Correra

Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via
Aramndo Diaz n° 11 (CF 80224030587)

reclamata

Il valore della causa è indeterminato

Si chiede che le comunicazioni del presente giudizio siano inviate all'indirizzo email avv.nicolettacorrera@alice.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nicoletta.correra@pecavvocatinola.it o al numero di fax 081/823.24.57.

FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la Sig.ra Vecchione Anna ha chiesto pronunciarsi i seguenti provvedimenti: Con decreto ex art. 669 *sexies* co 2°, o in via subordinata con ordinanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accertata l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* *previo accertamento dell'illegittimo diniego del trasferimento e/o dell'avvicinamento della ricorrente all'Ambito territoriale dove espleta il suo incarico politico , ritenere e dichiarare che la istante ha diritto ad ottenere la sede nel Comune di Nola e/o altro Comune e/o ambito Provinciale e/o Regionale contenuti nella lista delle preferenze indicate nella domanda di trasferimento o in ambito territoriale più vicino e disponibile, secondo il criterio di vicinanza rispetto al luogo di svolgimento dell'incarico politico -amministrativo ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità, dei titoli di cui la stessa è titolare; Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento.*

A sostegno delle suddette domande, la Vecchione nel ricorso ex art. 700 c.p.c. ha premesso

in Fatto

1. La ricorrente, diplomata presso l'Istituto Magistrale di Nola nell'anno 1988/1989, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria nell'anno 1990;
2. L'attività di docente della Vecchione risale all'anno 1996/1997. Si allega al presente ricorso certificato di servizio attestante le numerose esperienze lavorative della ricorrente in ambito scolastico (*allegato n° 1 certificato di servizio*);
3. In data 01/09/2015 la ricorrente ha stipulato con il MIUR il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente per la Scuola Primaria , classe di concorso

EEEE, graduatoria ad esaurimento D.D.G. 325/2015, posizione in graduatoria 143 con punti 50.00 (*allegato n° 2 contratto di assunzione a tempo indeterminato*);

4. La sede di lavoro della ricorrente per l'anno 2015/2016 è stato l'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci sito in Sonnino (LT);
5. Per l'anno scolastico 2016/2017 alla ricorrente è stata assegnata quale sede definitiva di lavoro la scuola primaria Enrico Toti Lentate sul Seveso – Monza , Ambito di titolarità Lombardia Ambito 0028 (Monza);
6. A seguito di domanda per assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017 la ricorrente è stata destinata ad espletare la sua prestazione di lavoro presso l'Istituto Comprensivo Aldo Moro sito in Casalnuovo di Napoli; codesta sede di lavoro permarrà sino al 31.08.2017 (*allegato n° 3 attestazione di servizio*);
7. Con atto protocollato al numero 0008837 del 16.03.2017 il Sindaco di Nola ha decretato quanto segue: “ **Oggetto** : *delega alla Sig.ra Vecchione Anna quale componente Assemblea Consorzio tra Enti Locali denominato “S.O.L.E.” Sviluppo- Occupazione – Legalità Economica – Cammini di Legalità. Il Sindaco Premesso che ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico degli Enti Locali, è stato costituito tra la Provincia di Napoli e vari comuni della stessa il Consorzio denominato S.O.L.E. “Sviluppo Occupazione, Legalità Economica e Cammini di Legalità”;* Vista la delibera n. 16 del 29/09/2009 con la quale il Consiglio Comunale di Nola ha aderito al predetto Consorzio S.O.L.E. Approvando nel contempo lo statuto e lo schema di convenzione; Visto l'art. 8 comma 1 dello statuto consortile, che testualmente recita “ L'Assemblea è composta dal Presidente della Provincia di Napoli, o un suo delegato, dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio e da loro delegati” , Considerata l'opportunità di delegare la funzione partecipativa quale componente dell'Assemblea Consortile; Visto il capo IV -Status degli Amministratori locali- ed in particolare l'art. 77 comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. , **Decreta La Sig.ra Vecchione Anna, nata a Nola (NA) il 25/07/1970 ed ivi residente alla Via M. De Sena, è delegata a partecipare, quale componente di diritto, alle sedute dell'Assemblea del Consorzio fra Enti Locali denominato S.O.L.E. “ Sviluppo Occupazione Legalità Economica – Cammini di Legalità” , con sede in Napoli- Piazza Matteotti n.1.”**(*allegato n° 4 decreto del Sindaco di Nola del 16.03.2017*);
8. Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali all'art. 77 prevede che: “ La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato , disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di

rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative , dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono , ai soli fini del presente capo , i sindaci, anche metropolitani , i presidenti delle Province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province , i componenti delle giunte comunali , metropolitane e provinciali , i presidenti dei co0nsigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti , i consiglieri e gli assessori delle comunità montane , i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.”

9. **La carica conferita alla ricorrente rientra tra quelle di cui all'articolo 77 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che ricomprende i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali; nel caso di specie la Vecchione è stata nominata componente del consorzio tra enti locali denominato S.O.L.E. “Sviluppo Occupazione Legalità Economica”(allegato n° 5 statuto del Consorzio S.O.L.E.);**
10. Il CCNL Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 prevede all'articolo 13, dedicato al **SISTEMA DELLE PRECEDENZE**, quanto segue: “ *Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Nell'ordine di priorità di cui al CCNL la precedenza per il personale **CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLEAMMINISTRAZIONE DEGLIENTI LOCALI** si trova al capo VII) dove si legge: “ Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1 99, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al*

termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato ed ,in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario”.(allegato n° 6 estratto CCNL di categoria concernente la mobilità)

11. In virtù della speciale tutela apprestata dall'ordinamento giuridico ai cittadini chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ed in virtù della previsione contrattuale appena richiamata, l'odierna ricorrente ha inoltrato al MIUR, nell'aprile del 2017, richiesta di trasferimento per l'anno scolastico 2017/2018 indicando il seguente ordine di preferenze territoriali provinciali:

1 Scuola NAEE15201N Nola 1- T.Vitale Capuolongo

2 Scuola NAEE15301D Nola 2-Ciccione

3 Scuola NAEE8BC01Q Nola I.C. M.Fiore

4 Scuola NAEE8AP03E Nola IC Mameli Costanabertini

5 Ambito CAM0000019 Campania Ambito 0019

6 Ambito CAM0000014 Campania Ambito 0020

7 Ambito CAM0000014 Campania Ambito 0014

8 Ambito CAM0000001 Campania Ambito 0001

9 Ambito CAM0000007 Campania Ambito 0025

11 Provincia NA Napoli

12 Provincia CE Caserta

13 Provincia AV Avellino

14 Provincia SA Salerno

15 Provincia RM Roma. (allegato n° 7 domanda di trasferimento)

12. In data 12/06/2017, tramite email, inviata dall'indirizzo noreply@istruzione.it, la ricorrente è venuta a conoscenza che la sua domanda di trasferimento era stata rigettata. Si riporta qui di seguito il contenuto della menzionata comunicazione: *“Procedura di mobilità a.s. 2017/18. Invio risultato del movimento”* ,Gentile Anna Vecchione, l'esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informatico del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed è conforme alle informazioni riportate

negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. Non saranno oggetto di reiterata comunicazione le eventuali modifiche o correzioni che potrebbero scaturire da accertamenti e diverse determinazioni assunte dagli organi preposti. Tutto ciò premesso, Le comunichiamo che, per l'a.s. 2017/18, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto. Potrà inoltrare eventuali richieste di ulteriori informazioni circa l'esito del Suo movimento attraverso Istanze On Line dopo il termine previsto per la pubblicazione degli esiti degli ultimi trasferimenti (scuola secondaria di secondo grado). “ (allegato n° 8 email del 12.06.2017: Procedura di mobilità a.s. 2017/18. Invio risultato del movimento”). E' utile già qui evidenziare che nessuna motivazione è stata adottata dall'Amministrazione convenuta a sostegno del diniego al trasferimento e/o quantomeno all'avvicinamento al comune dove espletare l'incarico conferito;

13. L'esame della precedenza impone, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, criterio che, nel caso in esame, non è stato rispettato in violazione delle previsioni normative del CCNI mobilità;
14. Le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto poste in essere in violazione di norme di legge ed anche delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, poichè non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri modalità operative: il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate;
15. Risulta impossibile per la deducibile confrontare e verificare la veridicità degli elenchi ed i punteggi dei docenti in tutti gli ambiti e province che sono stati riportati nelle domande di trasferimento, impedendo, di fatto il controllo certo delle procedure adottate;
16. Stante il rigetto della domanda di trasferimento, la sede di lavoro della ricorrente resta la scuola primaria Enrico Toti Lentate sul Seveso – Monza, Ambito di titolarità Lombardia Ambito 0028 (Monza);
17. Si comprende facilmente che la Vecchione, qualora la situazione dovesse rimanere invariata, non potrà assolutamente espletare il mandato che Le è stato conferito; e ciò in violazione della specifica tutela che l'ordinamento appresta a coloro che ricoprono cariche

pubbliche;

18. Si noti, all'uopo, che nessuna delle sedi indicate nell'ordine di preferenze territoriali è stata assegnata all'istante, la quale, in spregio alle previsioni normative e contrattuali, non ha ottenuto nemmeno un avvicinamento al comune dove è stata chiamata a svolgere il suo incarico politico per il periodo necessario all'espletamento del mandato;
19. Il rigetto della domanda di trasferimento della Vecchione è sicuramente illegittimo poiché colui che svolge un incarico politico deve poterlo fare anzitutto fisicamente e senza limitazione alcuna. Inoltre, lo ribadiamo, nessuna motivazione supporta il diniego del diritto della Vecchione a svolgere il suo incarico. Si legga in proposito I sezione del Tar Abruzzo - Pescara che con sentenza 15.06.2015, n. 257 ha ampiamente chiarito che " *Lo svolgimento del mandato politico, quindi, ha carattere vincolante per l'amministrazione di appartenenza, tanto per ciò che attiene all'aspetto del trasferimento quanto per ciò che riguarda il tema dell'avvicinamento. Inoltre, deve esistere un contemperamento tra le contrapposte esigenze di tutela dell'interesse pubblico che deve tenere presente che colui che svolge il mandato politico, affidatogli con il voto dalla comunità territoriale interessata, deve poterlo fare anzitutto fisicamente e senza limitazione alcuna*";
20. Altri insegnanti inseriti nella medesima fase C, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, hanno in concreto ottenuto l'assegnazione negli ambiti indicati prioritariamente dalla Vecchione, sol perché avevano indicato in concreto l'ambito in esame ai primi posti delle preferenze espresse. Nella domanda di mobilità territoriale di aprile 2017 la ricorrente ha elencato una serie di ambiti territoriali sia in Campania che in Lazio: all'esito delle operazioni di mobilità la ricorrente è stata lasciata nell'ambito Ambito 0028 (Monza), laddove era accaduto che in altri ambiti territoriali dalla stessa indicati avrebbe potuto trovare invece agevole collocazione al posto di altri docenti che erano stati invece colà assegnati, nonostante vantassero punteggi inferiori rispetto a quello dell'istante. In particolare vi sono docenti destinati agli ambiti territoriali indicati dall'istante che pur avendo punteggi inferiori o identici a quello dell'istante non sono titolari di uno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 del CCNI sulla mobilità e sono rimasti ivi assegnati.

Nessuno si è costituito per parte convenuta nonostante il ricorso fosse stato ritualmente notificato nei termini di legge.

Alla prima udienza il Giudice del lavoro designato alla trattazione della causa ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione

del ricorso e del presente procedimento sul sito del MIUR entro il 12.09.2017 ed ha rinviato la causa al 20.09.2017 ore 13.00.

Parte ricorrente ha adempiuto alla pubblicazione del ricorso sul sito del MIUR nei termini indicati dall'Onorevole giudicante ed all'udienza del 20.09.2017 ha chiesto la decisione della causa.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola dott.ssa Salvatore ha emesso, in data 30.10.2017, un'ordinanza di rigetto sul presupposto del difetto, nel caso di specie, del requisito del *fumus boni iuris*. In particolare si legge nell'ordinanza impugnata: ".....Nel caso di specie, in base alla cognizione sommaria tipica della presente fase del giudizio ed la *causa petendi* prospettata, difetta il requisito del *fumus boni iuris*. Dall'esame complessivo del ricorso e delle allegazioni dei fatti in esso contenute (a prescindere dai numerosi e diversi precedenti giurisprudenziali richiamati) emerge che la ricorrente ha censurato il mancato accoglimento della sua domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018, in ragione dell'omessa valutazione da parte del Ministero del titolo di precedenza da lei posseduto per l'incarico politico ricoperto presso l'Assemblea del Consorzio SOLE, ai sensi dell'art. 13 CCNI. Ebbene, l'art. 51, terzo comma, Cost. prevede che: "*Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro*". La norma esprime il principio costituzionale secondo cui i cittadini chiamati a ricoprire le cariche pubbliche elettive previste dalla legge, nelle amministrazioni statali o in quelle locali, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato loro conferito, nel pieno rispetto della scelta compiuta dagli elettori. In applicazione di tale principio costituzionale, sia il TU 265/2001, che il TU 267/2000 hanno dettato specifiche disposizioni concernenti le aspettative ed i permessi dei dipendenti pubblici che ricoprano incarichi politici. In particolare, l'art. 77, primo comma, D.lgs. 267/2000 (Rubricato "*definizione di amministratore locale*"), prevede che: "*1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento*". Nulla prevede, invece, la citata legge in materia di trasferimenti. Al riguardo, il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed

ATA, poi, nella parte destinata ai diritti di precedenza, al capo VII ha previsto ulteriormente che: *“Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali a norma della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri è loro riconosciuta nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo....Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario”*. Nelle note esplicative del CCNI, allegata alla produzione della ricorrente al documento 6, i sindacati hanno precisato che *“La precedenza è riconosciuta a: Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle Province, Consiglieri dei Comuni anche metropolitani, Consiglieri delle Province, componenti le Giunte comunali, metropolitane e provinciali, Assessori comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e gli assessori delle comunità montane, ecc..”*. Il riferimento letterale contenuto nell’art. 51 Cost. alle “funzioni pubbliche elettive” e il richiamo contenuto nel CCNI al “mandato amministrativo” ed alle “cariche pubbliche” di cui al TU degli enti locali, nonché l’elenco delle cariche effettuato nelle note esplicative del CCNI induce a ritenere che il *favor* nei trasferimenti è riconosciuto ai soli lavoratori che ricoprono “funzioni pubbliche elettive”, ossia cariche pubbliche istituzionali di natura elettiva presso Enti locali o loro organi di secondo grado (quali ad esempio anche gli organi consorziali). La partecipazione agli organi di secondo grado, invece, non può dar diritto alla precedenza nei trasferimenti ove si tratti di lavoratori che ricoprono la carica non per via elettiva. Ed infatti, la giurisprudenza delle Supreme Corti ha in più occasioni affermato il principio secondo cui le norme concernenti la disciplina dei permessi e delle indennità degli amministratori locali, in quanto norme speciali che, in attuazione del principio costituzionale sancito dall’articolo 51, secondo cui tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, attenuano il principio della sinallagmaticità tra prestazione lavorativa e relativa retribuzione, sono di stretta applicazione e non ammettono interpretazione analogica (Cass. lav., 2 marzo 1991, n. 3066; C.G.A., 19 settembre 1994, n. 299; C.d.S., sez. I, 7 giugno 1982, n. 167; C.d.S. 10 marzo 2004 n. 1195; TAR Lecce 11 gennaio 2006 n. 98). La riconosciuta natura eccezionale delle norme avvalorata ulteriormente l’interpretazione fornita, imponendo una lettura restrittiva delle stesse, che tenga conto sia del chiaro dettato costituzionale - che si riferisce alle sole cariche politiche elettive -, sia dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione, che inducono a non dilatare eccessivamente la portata delle norme attribuendo i suddetti benefici anche a soggetti non espressamente previsti, a discapito dell’efficienza dell’organizzazione del servizio pubblico. In tal senso va, pertanto, inteso anche

il richiamo contenuto nell'art. 77 ai "componenti" delle comunità montane e dei consorzi. In ogni caso, non può trascurarsi che il citato art. 77 prevede espressamente che la definizione di amministratore locale in esso delineata opera "ai soli fini del presente capo", ossia con esclusivo riferimento alle norme dettate in tema di permessi e aspettativa e non può essere estesa anche ad istituti non previsti dalla legge. Nel caso di specie, la ricorrente non riveste un incarico politico-istituzionale di natura elettiva, ma risulta semplicemente delegata dal Sindaco, a partecipare in sua vece alle sedute dell'Assemblea del Consorzio SOLE, di cui il Comune di Nola è componente; ella, pertanto, non ricopre alcun mandato amministrativo nel senso sopra delineato e non può invocare il diritto di precedenza previsto dal CCNI. Né in senso contrario può invocarsi il precedente del Tribunale di Patti riportato in ricorso, atteso che questo, in conformità con l'interpretazione delle norme fornita, ha attribuito il diritto di precedenza ad un'insegnante che rivestiva la carica istituzionale di Consigliere comunale. Nulla per le spese stante la contumacia dei convenuti. P.Q.M. Rigetta il ricorso. *Nulla per le spese.*

L'ordinanza è erronea per cui se ne chiede la revoca.

Il rigetto del ricorso della Sig.ra Vecchione si fonda esclusivamente su una erronea interpretazione della legge ed in particolare del D.lgs. 267/2000 e del CCNL di categoria; il Giudice di primo grado opera una distinzione tra amministratori locali elettivi e non elettivi che assolutamente non si rinviene nella normativa richiamata ma è frutto di una sua personale interpretazione non condivisibile alla stregua dei seguenti

Motivi:

L'espressione "amministratore locale" non può che riferirsi ad un soggetto che sia chiamato allo svolgimento di funzioni pubblicistiche proprie degli Enti locali e degli altri soggetti o organi che siano tassativamente individuati dalla legge.

In particolare l'art. 77, primo comma, D.lgs. 267/2000 ci fornisce la definizione di amministratore locale e prevede che: "1. *La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.* 2. *Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità*

montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento”.

Ebbene la menzionata disposizione, al comma 2, elenca i soggetti che possano essere qualificati " **amministratori locali**" e che, in quanto tali, rientrino, per quanto qui interessa, **nell'ipotesi di cui all'art. 78, comma 6**, il quale riconosce **una posizione differenziata**, tale da attribuire loro il diritto a vedersi esaminata "dal datore di lavoro con criteri di priorità" la richiesta di avvicinamento al luogo in cui svolgono il mandato amministrativo.

L'art. 78, c. 6° D.lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”*. La terminologia adoperata dalla disposizione richiamata in ultimo, appena riportata, depone nel senso sopra evidenziato; **lo svolgimento del "mandato amministrativo" concerne necessariamente l'esercizio di funzioni politiche ed amministrative.**

Pertanto, l'elemento che accomuna i diversi amministratori locali individuati *ex lege*, per i quali sono previsti peculiari benefici (tra i quali l'avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo) è proprio l'espletamento di tali funzioni, che afferiscono al mandato amministrativo, in rappresentanza delle comunità locali, da cui promanano.

Nello specifico, dunque, sono amministratori locali, ai fini della possibilità di fruizione di tali vantaggi, i Sindaci, i Presidenti delle Province, i Consiglieri dei Comuni e delle Province, i componenti delle Giunte comunali, metropolitane e provinciali, i Presidenti dei Consigli comunali, metropolitani e provinciali, i Presidenti, i Consiglieri e gli Assessori delle Comunità montane, **i componenti degli organi delle unioni di Comuni e dei consorzi fra Enti locali**, nonché i componenti degli organi di decentramento.

Con esclusivo riguardo ai consorzi, su cui s'incentra, in particolare, la presente disamina, il summenzionato art. 77 individua unicamente i "consorzi fra Enti locali" .

Ebbene il Consorzio denominato S.O.L.E è un consorzio tra Enti locali.

Ed infatti come esposto in fatto con atto protocollato al numero 0008837 del 16.03.2017 il Sindaco di Nola ha decretato quanto segue: *“ **Oggetto : delega alla Sig.ra Vecchione Anna quale componente Assemblea Consorzio tra Enti Locali denominato “S.O.L.E.” Sviluppo-Occupazione – Legalità Economica – Cammini di Legalità. Il Sindaco Premesso che ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico degli Enti Locali, è stato costituito tra la Provincia di Napoli e vari comuni della stessa il Consorzio denominato S.O.L.E. “Sviluppo***

Occupazione, Legalità Economica e Cammini di Legalità"; Vista la delibera n. 16 del 29/09/2009 con la quale il Consiglio Comunale di Nola ha aderito al predetto Consorzio S.O.L.E. Approvando nel contempo lo statuto e lo schema di convenzione; Visto l'art. 8 comma 1 dello statuto consortile, che testualmente recita " L'Assemblea è composta dal Presidente della Provincia di Napoli, o un suo delegato, dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio e da loro delegati" , Considerata l'opportunità di delegare la funzione partecipativa quale componente dell'Assemblea Consortile; Visto il capo IV -Status degli Amministratori locali- ed in particolare l'art. 77 comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. , Decreta La Sig.ra Vecchione Anna, nata a Nola (NA) il 25/07/1970 ed ivi residente alla Via M. De Sena, è delegata a partecipare, quale componente di diritto, alle sedute dell'Assemblea del **Consorzio fra Enti Locali denominato S.O.L.E. " Sviluppo Occupazione Legalità Economica – Cammini di Legalità"** , con sede in Napoli- Piazza Matteotti n.1."(vedi allegato n° 4 del ricorso ex art. 700 c.p.c. decreto del Sindaco di Nola del 16.03.2017).

Il consorzio S.O.L.E. è deputato a svolgere in comune funzioni proprie degli Enti locali, che vi sono parte: di conseguenza a norma della legge richiamata gli amministratori possono beneficiare delle agevolazioni, funzionali al migliore esercizio del mandato amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. in esame, sono qualificati Enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le unioni di Comuni.

Stante il descritto quadro normativo, il consorzio S.O.L.E. della cui Assemblea - suo organo – la Vecchione è componente, rientra nella disciplina di favor, che è prevista non già per attribuire *sic et simpliciter* un beneficio ai soggetti individuati, ma per consentire il corretto funzionamento degli organi e, in definitiva, per assicurare che le funzioni, afferenti alle competenze degli Enti locali, siano idoneamente esercitate.

Il Consorzio Il S.O.L.E. rientra nell'ambito applicativo del capo IV del d.lgs. n. 267 del 2000.

Ai sensi dell'art. 77, comma 2, spettano alla Vecchione i benefici propri degli amministratori locali, sussistendo, nel caso di specie, l'elemento tipico, rappresentato dal conferimento di funzioni istituzionali dell'Ente locale, ed essendo il consorzio il S.O.L.E. aggregazione di soli Enti locali .

Ciò si evince chiaramente anche dalle numerose pronunce del TAR che sposano in toto codesta interpretazione della legge. A titolo esemplificativo si allega la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) che si è pronunciata sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2007 secondo la quale : " Con riguardo ai consorzi, l'art. 77 D.lgs. 267/2000, annovera tra gli "amministratori locali"

unicamente i componenti dei "consorzi fra Enti locali" e non già, più genericamente, quelli ai quali partecipano gli Enti locali, che, pertanto, possano ricomprendere nella propria compagine altri enti, così come pure ammesso dall'art. 31 del medesimo decreto legislativo. Ciò si comprende agevolmente, se si considera la ratio dell'art. 77: soltanto se il consorzio è deputato a svolgere in comune funzioni proprie degli Enti locali, che vi sono parte, gli amministratori possono beneficiare delle agevolazioni, funzionali al migliore esercizio del mandato amministrativo. E poichè ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. succitato, sono qualificati Enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le unioni di Comuni, con inequivocabile esclusione, perciò, delle Regioni, i consorzi di ripopolamento ittico, sono sottratti alla disciplina di favor, che - si ribadisce - è prevista non già per attribuire sic et simpliciter un beneficio ai soggetti individuati, ma per consentire il corretto funzionamento degli organi" (vedi anche TAR sezione quater n. 7935, idem 07-08.2009 n. 7993; 07.08.2009 n. 7997)

Il TAR ha escluso l'applicazione del favor e dei benefici di cui al citato decreto legislativo 267/2000 solo per gli amministratori di consorzi che non ricomprendono solo Enti locali nulla opinando circa l'eleggibilità o meno della carica di amministratore locale. (allegato n° 2)

Seguendo il ragionamento del TAR Lazio il diritto a vedersi esaminata "dal datore di lavoro con criteri di priorità" la richiesta di avvicinamento al luogo in cui svolgono il mandato amministrativo vale solo ed esclusivamente per i componenti di consorzi tra enti locali. Ed è questo il nostro caso . (vedi allegato n° 5 al ricorso ex art. 700 c.p.c. statuto consorzio Il S.O.L.E.)

Nell'ordinanza impugnata erroneamente il Giudice di primo grado , dopo aver menzionato l'art. 77 D.lgs. n. 267/2000 scrive : “ **Nulla prevede, invece, la citata legge in materia di trasferimenti**”. **Dunque ignora completamente la disposizione successiva ossia l'art. 78, c.6, D.lgs. n. 267/2000.** il quale riconosce agli amministratori locali individuati nell'art 77 una posizione differenziata, tale da attribuire loro il diritto a vedersi esaminata "dal datore di lavoro con criteri di priorità" la richiesta di avvicinamento al luogo in cui svolgono il mandato amministrativo. Diritto questo che è richiamato dal CCNI di categoria applicabile al caso di specie (capo VII diritti di precedenza).

Ed ancora.

Il Giudice di primo grado a sostegno della sua erronea convinzione cita il CCNL di categoria e scrive: “Al riguardo, il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, poi, nella parte destinata ai diritti di precedenza, al capo VII ha previsto ulteriormente

che: *“Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali a norma della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri è loro riconosciuta nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo....Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario”*. Nelle note esplicative del CCNI, allegate alla produzione della ricorrente al documento 6, i sindacati hanno precisato che *“La precedenza è riconosciuta a: Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle Province, Consiglieri dei Comuni anche metropolitani, Consiglieri delle Province, componenti le Giunte comunali, metropolitane e provinciali, Assessori comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e gli assessori delle comunità montane, ecc..”*. Il riferimento letterale contenuto nell’art. 51 Cost. alle *“funzioni pubbliche elettive”* e il richiamo contenuto nel CCNI al *“mandato amministrativo”* ed alle *“cariche pubbliche”* di cui al TU degli enti locali, nonché l’elenco delle cariche effettuato nelle note esplicative del CCNI induce a ritenere che il favor nei trasferimenti è riconosciuto ai soli lavoratori che ricoprono *“funzioni pubbliche elettive”*, ossia cariche pubbliche istituzionali di natura elettiva presso Enti locali o loro organi di secondo grado (quali ad esempio anche gli organi consorziali). La partecipazione agli organi di secondo grado, invece, non può dar diritto alla precedenza nei trasferimenti ove si tratti di lavoratori che ricoprono la carica non per via elettiva”.

Un attenta lettura del CCNL di categoria ci porta sicuramente a conclusioni diverse rispetto a quelle di cui all'ordinanza impugnata.

Il diritto di precedenza, si legge al capo VII del CCNL richiamato, spetta al *“ personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali a norma della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.lgs. 18.8.2000 n. 267”* e quindi agli amministratori locali elencati nell’art. 77 del D.lgs. n. 267/2000. Nessun riferimento letterale è , ivi, rinvenibile circa le cariche elettive ma è , invece, chiara l’individuazione degli amministratori locali a norma dell’art 77 del D.lgs. n. 267/2000. Non solo. Ma se leggiamo le figure rinvenibili nelle note esplicative del CCNL , peraltro non esaustiva né completa poiché termina con *“eccetera”* sono ricompresi: Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle province,

Consiglieri dei comuni anche metropolitani, Consiglieri delle province, **componenti le Giunte comunali**, metropolitane e provinciali, **Assessori comunali e provinciali**, presidenti, consiglieri e **gli assessori delle comunità montane**, ecc..... Nessuna menzione viene fatta riguardo all'elettività della carica rivestita. Gli assessori comunali, ad esempio, possono anche essere esterni ossia non scelti tra gli eletti al Consiglio comunale. In particolare secondo l'art. 47 del d. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del d. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Secondo il ragionamento del Giudice di prime cure l'assessore, anche se consigliere comunale, siccome deve dimettersi da codesta carica prima di accettare la nomina ad assessore non avrebbe più titolo al diritto di precedenza di cui al CCNI di categoria poiché la funzione non è più elettiva. E questo è assurdo!

Nei comuni, poi, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere.

Quando nelle note esplicative leggiamo assessori ci si riferisce a tutti (quelli esterni e quelli cessati dalla carica di consigliere comunale per incompatibilità) a dimostrazione dell'infondatezza del ragionamento spiegato nell'ordinanza impugnata sulla necessità di essere eletti per godere del diritto di precedenza di cui alla normativa summenzionata.

Quella del Giudice di primo grado ossia delimitare il diritto di precedenza domandato dalla Vecchione alle sole persone che svolgono funzioni pubbliche elettive o cariche pubbliche istituzionali di natura elettiva non è condivisibile alla luce della normativa richiamata e della sua esatta interpretazione

A titolo esemplificativo Vogliamo qui menzionare una situazione analoga a quella della Vecchione che ha portato il Ministero della difesa a concedere il trasferimento ad un suo dipendente nominato dal Comune di Nola componente dell'Assemblea di un consorzio obbligatorio tra Enti locali . Ebbene il Ministero della difesa come si legge nel telegramma allegato al decreto di nomina di codesto dipendente (allegato n° 3 e 4), in applicazione della legge 265 del 1999 ha trasferito il lavoratore da Villafranca a Pozzuoli in applicazione della normativa che regola tutta la materia che ci occupa. Ciò a dimostrazione che i

Ministeri non interpretano la legge 265/99 ed il decreto legislativo 267/2000 come il Giudice di prime cure il quale ha voluto, a nostro avviso erroneamente, delimitare i benefici ed il favor di cui si discorre alle sole cariche elettive.

Dunque la Vecchione ha il diritto di chiedere all'amministrazione d'appartenenza l'avvicinamento al luogo ove tal mandato deve essere svolto e l'art. 78 citato impone all'amministrazione di valutare **con ordine di priorità** questo tipo di richieste.

In sostanza l'amministrazione di fronte ad un'istanza di avvicinamento presentata ai sensi dell'art. 78, c. 6° D.lgs. n. 267/2000, dovrà *“esaminare la domanda in termini di “priorità” e nel caso di rigetto sarà tenuta ad esplicitare le ragioni di pubblico interesse ostative al suo accoglimento, operando un bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici in gioco e una loro valutazione comparativa, dandone adeguato conto nella motivazione, soprattutto in caso di mancato accoglimento dell'istanza.*

L'Amministrazione, quindi, se decide di precludere ad una dipendente pubblico l'esercizio di un diritto garantito ex lege dovrà farlo solo sulla scorta di una congrua e ben evidenziata ragione di interesse pubblico motivatamente prevalente sull'interesse, altrettanto pubblico, al trasferimento del dipendente per l'espletamento del mandato amministrativo/politico.

La p.a., dunque, nel determinarsi su una richiesta di avvicinamento, dovrà operare un equilibrato bilanciamento fra diversi valori in gioco tenendo conto che c'è un diritto del dipendente, costituzionalmente garantito, ad espletare l'incarico politico

Ciò detto vediamo come si è comportata la P.A nel caso di specie: è evidente che manca qualsivoglia trasparenza e ragionevolezza nella procedura che ha portato al rigetto della domanda di trasferimento.

Nell'email del 12.06.2017 nulla viene detto in ordine alla motivazione che ha determinato l'ente convenuto a negare il trasferimento e/o l'avvicinamento dell'istante al Comune di Nola. E tale comportamento, identico a quello della fattispecie *de qua*, è stato già ritenuto illegittimo da altro Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti che, con ordinanza, ha annullato il trasferimento in Veneto di un consigliere comunale di opposizione al comune di Sant'Agata di Militello (insegnante, madre e moglie)

La situazione è per molti aspetti simile a quella che stiamo esaminando poiché anche la Vecchione è un amministratore locale a prescindere dall'elettività della nomina: dopo tanti anni di precariato, nell'ambito della cosiddetta riforma della “Buona scuola” è arrivata l'immissione in ruolo della Vecchione in Lombardia, ad oltre 1000 km da casa. Dopo un

anno dall'immissione in ruolo in Lombardia viene negato all'istante un avvicinamento al luogo dove codesta insegnante, in qualità di componente del Consorzio S.O.L.E. (consorzio tra enti locali) , dovrà espletare l'incarico politico ricevuto.

Il giudice del Tribunale del Lavoro di Patti, Serena Andaloro, ha accolto il ricorso della docente, affermando la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza nella procedura di trasferimento al Nord, nello specifico caso della Gumina, perché è stata ignorata la precedenza spettante per legge al consigliere comunale vista l'oggettiva impossibilità di svolgere il mandato politico. Il giudice ha affermato, inoltre, che il trasferimento avrebbe provocato un grave danno nella disgregazione del nucleo familiare dell'insegnante .Ha così accolto integralmente il ricorso, ritenendo illegittima la mobilità e annullando di conseguenza il trasferimento in Veneto, e disponendo l'assegnazione della sede più vicina a casa.

In particolare, con tale decisione, il Tribunale ha ritenuto e dichiarato l'illegittimità dell'operato del MIUR per le seguenti violazioni: - dei principi di rango istituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione (art.97 Cost.); - dell'art.1, comma 108 legge n.107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine dalla tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale n.241/16; - della legge n.62/00; - dell'art.13 del contratto di mobilità. Di particolare rilevanza è, anche, la parte in cui nella decisione viene affermata l'illegittimità delle fasi previste dall'O.M.241/2016 e riconosciuto il diritto ad ottenere il punteggio per il servizio svolto negli istituti paritari di fatto non riconosciuto dal Ministero. (cfr. Trib.Patti - Sez. Lav., ord. 31.10.16).

L'illegittimità del comportamento del MIUR, con conseguente annullamento del trasferimento ed accoglimento della istanza ex art. 700 cpc, è stata ribadita dal Tribunale di Patti con altri due provvedimenti resi in data 11.11.2016 nel procedimento R.G. 2491/2016-1 ed in data 17.11.2016 nel procedimento R.G. 2493/2016-1. Si tratta di fattispecie in buona parte sovrapponibili ed analoghe a quella del caso che ci occupa.

Nel caso della Vecchione non potrà sfuggire all'adito Giudice del Lavoro la violazione ed errata applicazione degli artt. 77 e 78, co. 6, del d.lgs. n. 267/2000; violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 per carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per contraddittorietà; perplessità – illogicità manifesta; violazione dei più comuni canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La Vecchione malgrado l'elencazione di numerosissimi ambiti territoriali variamente indicati in ordine di preferenza, è stata invece assegnata ad un ambito mai nemmeno

indicato tra le proprie preferenze. Al contrario, avrebbe dovuto trovare adeguata collocazione grazie anche al suo punteggio ed alla precedenza assegnatagli dalla carica ricoperta, in altri ambiti nei quali invece sono stati inopinatamente assegnati altri docenti, sforniti di titoli di precedenza .

Nella domanda di mobilità territoriale di aprile 2017 la reclamante ha elencato una serie di ambiti territoriali sia in Campania che in Lazio: all'esito delle operazioni di mobilità la Vecchione è stata lasciata nell'ambito Ambito 0028 (Monza), laddove era accaduto che in altri ambiti territoriali dalla stessa indicati avrebbe potuto trovare invece agevole collocazione al posto di altri docenti che erano stati invece colà assegnati, nonostante vantassero punteggi inferiori al suo. In particolare vi sono docenti destinati agli ambiti territoriali indicati dall'istante che pur avendo punteggi inferiori o identici a quello dell'istante non sono titolari di uno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 del CCNI sulla mobilità e sono rimasti ivi assegnati.

Relativamente alla violazione dei più comuni canoni di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. si riportano di seguito le osservazioni svolte dal Tribunale di Verona in sede di reclamo che ha riguardato questioni in parte identiche a quelle della fattispecie de qua : *“In sede di reclamo si ripropongono questioni che vedono ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di merito la nota problematica – in estrema sintesi: se sia accoglibile la tesi dei reclamanti che vedrebbe assegnare all'ordine delle preferenze espresse in domanda da ciascun docente valenza di primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità – che ha avuto risposte non univoche nelle pronunce intervenute sul territorio nazionale. Il reclamo – per il quale il deposito in cartaceo e non in telematico non dà luogo ad alcuna forma di inammissibilità della domanda – è infondato per quanto concerne il profilo del fumus boni iuris, condividendo il Collegio integralmente le considerazioni svolte in ordinanza impugnata.*

Non è stato contestato da parte reclamante che (omissis), per ciò che attiene l'ambito territoriale nel quale ha chiesto con preferenza di essere trasferita rispetto a quello assegnato, abbia un punteggio superiore rispetto ad alcuni docenti assegnati all'ambito indicato (Molise 0002). Sono gli stessi atti del giudizio a prospettare il fatto che altri insegnanti inseriti nella medesima fase C, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore a quello di (omissis), avessero in concreto ottenuto l'assegnazione negli ambiti indicati prioritariamente dalla ricorrente, sol perché avevano indicato in concreto l'ambito in esame ai primi posti delle preferenze espresse. In tal senso si valuti il fatto che nell'ambito “Molise 0002” indicato prioritariamente dalla

ricorrente come settima preferenza nella sua domanda di mobilità, risultano invece assegnati altri docenti con un punteggio anche sensibilmente inferiore a quello conseguito dalla ricorrente (18 + 6): (omissis) con punti 17; (omissis) con punti 17; (omissis) con punti 16; (omissis) con punti 14; (omissis) con punti 13. La reclamata ha documentalmente dimostrato – in ciò non smentita dall'Amministrazione reclamante – che malgrado l'elencazione di numerosissimi ambiti territoriali variamente indicati in ordine di preferenza, è stata invece assegnata ad un ambito (VENETO 0003) mai nemmeno indicato tra le proprie preferenze. Al contrario, avrebbe dovuto trovare adeguata collocazione grazie anche al suo elevato punteggio in altri ambiti nei quali invece sono stati inopinatamente assegnati altri docenti, forniti di titoli di precedenza e incontestabilmente dotati di punteggi ampiamente inferiori a quello della ricorrente. E' allora pacifico che la reclamata si sia vista in concreto scavalcare – e per diversi ambiti territoriali – da altri docenti, privi di titolo di precedenza e con punteggi inferiori al suo. Né può ammettersi che l'Amministrazione si "trincerì" dietro l' "algoritmo algebrico" del programma informatico che ha "guidato" le assegnazioni dei diversi ambiti territoriali: il programma doveva, difatti, tradurre in termini matematici i criteri e le priorità dettate dalle previsioni di legge e da quelle della contrattazione collettiva di settore. La parte reclamante sostiene che la posizione della reclamata – avendo ella indicato solamente al settimo posto l'ambito territoriale indicato in ricorso – doveva "recedere" a fronte delle posizioni di altri suoi colleghi/e con minor punteggio ma che avrebbero indicato la sede ai primi posti dei rispettivi ordini di preferenza. Si tratta di una "lettura" che non può essere condivisa in quanto non adeguatamente supportata dal quadro normativo o dalle previsioni collettive, come convincentemente motivato dal giudice dell'ordinanza reclamata. L'art. 6 del CCNI di data 8.4.2016 al comma 1 disciplina "le fasi dei trasferimenti e dei passaggi". Per la fase C, ossia per quella in scrutinio, detta disposizione prevede che "La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza". Il comma 2 dell'art. 6, poi, dispone che

“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1”. L’allegato 1, in particolare, stabilisce in relazione alla fase C che “l’ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell’art.13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”. Viene quindi stabilito che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nella istanza ...” ed in particolare, come detto sopra, che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”. E’ dunque alla luce delle superiori indicazioni che, ai fini della mobilità, i docenti debbono aver espresso preferenze territoriali in base ad un ordine individuato nella domanda. Sul punto la disposizione generale di cui al citato art. 6 stabilisce chiaramente che “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”; la previsione contenuta nell’allegato 1 conferma che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli

elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Il fatto che la graduatoria debba quindi essere ricostruita con riguardo a ciascuna delle operazioni, ma anche “per ciascuna preferenza”, non può essere inteso in altro modo se non nel senso che debbano immaginarsi in fase di assegnazione tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse: il che equivale a reputare che la chiosa finale (“l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”) debba per forza essere letta in relazione alle graduatorie nelle quali il predetto punteggio è stato attribuito, ossia in relazione alle singole e specifiche graduatorie formulate per ciascuna differente preferenza espressa dal docente.

La parte reclamante enfatizza in contrario il dato normativo che refluirebbe dalla L.107/15. Ma l'art. 1 comma 108 della legge 107/2015 così dispone: “Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98; lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

I docenti assunti nella fase B e C del piano straordinario di assunzioni nell'a.s. 2015/16 , dunque, partecipano obbligatoriamente alla mobilità straordinaria sugli ambiti territoriali previsti a livello nazionale.

Ed anche l'art. 2 comma 3 del CCNI prevede: "i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM. Nel quadro normativo e delle previsioni collettive globalmente valutati non è dato evincere l'esistenza di un criterio di assegnazione degli "ambiti territoriali" alternativo che debba prevalere sul criterio del punteggio (di impronta eminentemente "meritocratica") non avendo i reclamanti provato che nel caso concreto il posto indicato dalla (Omissis) non potesse essere a lei assegnato, in ipotesi per la presenza di docenti che potessero vantare, a prescindere dal punteggio inferiore a quello della reclamata, titoli di precedenza ex lege o per la presenza di docenti che magari avessero partecipato alla mobilità in una fase antecedente e prioritaria rispetto alla fase C propria della reclamata. Proprio l'estrema variabilità della posizione in graduatoria dello stesso docente nei diversi ambiti nazionali di assegnazione – a parità di punteggio dallo stesso vantato – lascia ben comprendere, anche sul piano della logica razionale e della obiettiva auspicabile sensatezza della doverosa attuazione dei criteri di legge, la totale inaccogliabilità della pretesa dell'Amministrazione reclamante di redigere un'unitaria graduatoria "di preferenza", dovendosi invece inevitabilmente procedere a stilare una graduatoria in base al punteggio assegnato a ciascun docente per ogni ambito territoriale indicato nelle preferenze: solo a parità di punteggio tra docenti all'interno dello stesso ambito territoriale sarebbe stato allora possibile enfatizzare il dato relativo alla posizione di "preferenza" espressa dal docente in domanda per quello specifico ambito territoriale per determinare la prevalenza dell'uno o dell'altro per quell'ambito. Il criterio indicato dall'Amministrazione porta difatti, come si è visto, in molti casi ad individuare la sede di destinazione del docente secondo percorsi guidati più dal caso che da reali criteri obiettivi, discendendo l'assegnazione direttamente dalle più o meno scaltre o

avvedute indicazioni preferenziali rese dal docente, il quale finisce per essere indebitamente penalizzato dall'eventuale indicazione ai primi posti di preferenza di sedi risultate (per le più svariate ragioni) maggiormente "appetibili" su scala nazionale (nelle quali maggiore è la probabilità di venir superati da docenti con maggior punteggio), con evidente violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art.97 Cost per il quale nelle procedure selettive della P.A. dev'essere accordata precedenza a chi ha maggior merito oggettivo, ossia un maggior punteggio. Si conferma, dunque, la violazione, da parte dell'Amministrazione dei criteri sopra enucleati, con particolare riferimento alla valutazione delle istanze e alla conseguente attribuzione della sede in ragione del punteggio ottenuto con riferimento alle varie preferenze espresse, reputandosi che l'Amministrazione abbia violato l'art. 1, comma 108 della legge n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.) nonché l'art. 6 CCNI mobilità scuola dell'8.4.2015 e dell'O.M. n. 241/2016. merita solo rilevare che il punto di vista qui adottato appare condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito che si è espressa in materia, ed in parte indicata dalla stessa parte reclamata, che va qui richiamata nelle motivazioni onde evitare di appesantire ulteriormente il presente provvedimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp att. cpc, richiamandosi solo alcune delle ordinanze rese in materia dalla più recente giurisprudenza di merito: Trib. Venezia 24.1.17 RG 2442-16; Trib. Venezia 30.1.17 RG 2329-16; Trib. Padova 28.11.16 RG 2834-16; Trib. Cremona 16.1.17 RG 740/16; Trib. Treviso 24.1.2017 RG 1574-16; Trib. Benevento, n. cronol. 22116 del 16/11/2016; Trib. Mantova, n. cronol. 1621 del 24/10/2016; Trib. Brindisi, n. cronol. 18961 dell'11/10/2016. Il Ministero resistente si è limitato ad allegare che nella Provincia di Reggio Calabria e negli altri ambiti calabresi nessun docente è stato trasferito nella fase C della mobilità.

La parte ricorrente ha tuttavia allegato la violazione dei criteri di legge e di contratto con riferimento esclusivamente agli ambiti territoriali del Lazio, rispetto ai quali la parte resistente ha opposto le ragioni in diritto sulla correttezza della procedura che devono ritenersi non condivisibili alla luce delle argomentazioni sopra riportate. Si deve quindi ritenere, in questa fase di accertamento sommario, che, con riferimento agli ambiti territoriali del Lazio (indicati dalla parte ricorrente nella domanda di mobilità dal n. 22 al n. 45) il Miur non ha dimostrato elementi specifici in fatto e diritto che giustifichino la preferenza di docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente. Pertanto l'amministrazione convenuta ha violato i criteri dettati dalla legge e dalla contrattazione

collettiva con riferimento alla attribuzione dei posti nella mobilità territoriale. Deve pertanto ritenersi provato sotto il profilo del fumus boni iuris il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una sede in uno degli ambiti territoriali rispetto ai quali è stata dimostrata l'assegnazione ingiustificata di docenti con punteggio inferiore. L'ambito territoriale deve essere individuato in quello indicato dalla docente come preferenza immediatamente successiva a quelli della CALABRIA (LAZIO 0001) e in via gradata agli altri ambiti territoriali del Lazio indicati nella domanda di mobilità. Si ritiene sussistente il periculum in mora. In aggiunta ai verosimili disagi personali e familiari e patrimoniali derivanti dalla necessità di risiedere in una sede molto lontana dalla propria residenza familiare, la parte ricorrente ha prodotto certificazione attestante la situazione familiare (marito e tre figli di cui due minorenni). L'assegnazione presso un ambito territoriale notevolmente più vicino alla sede di residenza sicuramente costituisce misura adeguata per attenuare i disagi personali e familiari derivanti dalla attuale sede di lavoro. Vi sono giustificati motivi di compensazione delle spese di lite tenuto conto della novità delle questioni trattate nella causa e dei diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito.

P.Q.M. 1) Accoglie il ricorso ed ordina alla Amministrazione resistente di assegnare la ricorrente presso una delle sedi nell'Ambito Territoriale LAZIO 0001 o in via gradata degli altri ambiti territoriale del Lazio indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità”

Come precisato nella premessa in fatto, la Vecchione ha diritto ad ottenere l'assegnazione della precedenza prevista dall'articolo 13, comma 1, punto VII del contratto di mobilità, nonché prevista dall'articolo 18 della legge n.265 del 3 agosto 1999 (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) che non è stata evidentemente riconosciuta, né applicata alla reclamante: il tutto in violazione di legge e del contratto collettivo. Peraltro, il diniego di tale precedenza, così come risulta dalla email del 12 giugno 2017 non reca alcuna motivazione (nemmeno sintetica) della mancata applicazione della precedenza spettante per legge alla Vecchione. Ciò è una evidente violazione del diritto dell'istante a conoscere le cause della scelta adottata dalla Pubblica Amministrazione.

La deducente ha indicato come prima preferenza l'ambito territoriale dove è chiamata a svolgere il suo incarico di componente di consorzio intercomunale così come previsto dall'articolo 13 comma 1, punto VII del contratto di mobilità; il diniego al trasferimento e/o comunque all'avvicinamento rappresenta comunque una chiara violazione dell'art. 18 della legge 3 Agosto 1999 n.265, che prevede : "... Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e

del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale...". Tali norme, pertanto, nonostante prevedano il riconoscimento della precedenza in tutti trasferimenti intercomunali e interprovinciali, con la sola esclusione dei movimenti comunali della cosiddetta fase A, non sono state applicate e non è stata data alcuna motivazione della loro disapplicazione. Il tutto è stato fatto in maniera viziata, errata ed in spregio alla normativa vigente, senza tenere conto della sequenza delle fasi e delle sottofasi e del punteggio, anche rispetto al diritto di precedenza nei trasferimenti assegnazioni di sede e senza rispettare il principio della "priorità", che deve operare sempre, garantendo la precedenza di legge in favore di quei soggetti che hanno diritto ad essere collocati preliminarmente rispetto agli assunti senza titolo preferenziale che partecipano alle varie fasi della procedura di mobilità.

Infatti, ammesso e non concesso che nell'ambito territoriale indicato dalla Vecchione come prima preferenza non ci fossero stati posti disponibili da assegnare con la dovuta precedenza, è evidente che il MIUR avrebbe dovuto assegnare gli ambiti più vicini nella stessa Provincia di Napoli, ovvero nelle altre province più vicine, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla Vecchione. Il titolo preferenziale attribuito per legge non può essere compresso dall'applicazione di criteri poco chiari derivanti da una viziata ordinanza ministeriale n.241 del 2016, e non previsti nemmeno dalla L.107/2015.

E' palese ed è chiaro che alla suddetta preferenza non è stata data alcuna applicazione e che le procedure di assegnazione sono evidentemente illegittime. La illegittimità del trasferimento delle procedure di assegnazione adottata dal MIUR e la violazione delle norme di legge e dei diritti dell'esponente risiede nell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000 e nell'art.19, comma 4 della legge 3 Agosto 1999 n.265 che, superando ogni accordo collettivo ed ogni diversa norma, con la forza della legge stabiliscono che: *".. gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, al trasferimento durante l'esercizio del mandato.."* e che *".. la richiesta dei predetti amministratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.."* La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo già chiarito che per effetto di

tale disposizione vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato (Tar Puglia, sede, sezione II, 9 aprile 2013 n. 520) e la domanda di trasferimento deve essere esaminata con priorità (non assegnata e non riconosciuta nel caso in esame). Quindi è chiarissimo che durante il mandato il dipendente può essere trasferito solo con il suo "consenso espresso" e che lo svolgimento del mandato ha carattere vincolante per l'amministrazione di appartenenza, sia nel caso di trasferimento, che in quello di avvicinamento, in quanto si devono contemperare i vari interessi pubblici tenendo presente che il mandato politico discende da un diritto all'elettorato passivo ed attivo e che non può essere esercitato a distanza. In maniera del tutto illegittima non è stata riconosciuta ed applicata nel caso di specie la dovuta priorità e preferenza di legge. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di "priorità", ivi comprese quelle delle precedenti fasi.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate. Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio. L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto. Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di assegnazione, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che ha creato un effetto "a cascata" ed ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali

l'odierna ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, si è vista negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento alla stessa spettante.

Sul fumus boni juris

Il cosiddetto fumus boni juris del presente reclamo è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed è stato evidentemente riconosciuto in sede giurisdizionale dalle varie pronunce già emesse, anche relativamente alla sospensione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 ed altro.

Sul periculum in mora

Stante il diniego del trasferimento della reclamante, la Vecchione (in caso di mancato accoglimento del presente reclamo) deve trasferirsi a Monza, abbandonando così la propria casa, gli affetti e la vita familiare, di relazione e sociale, il tutto, peraltro, percependo una retribuzione di meno di € 1.500,00 al mese, che non potrebbero garantire nemmeno le minime esigenze di vita che prevedono (quantomeno) l'affitto di una casa ammobiliata a Monza, il cui costo non sarebbe inferiore ad € 800,00 al mese. La Vecchione sarebbe vittima di una vera e propria "deportazione", che la pone davanti a scelte tragiche ed inaccettabili, da compiere in 30 giorni, non previste, avendo il diritto alla precedenza di legge, con il conseguente impedimento ed effettivo divieto per la stessa di poter svolgere il proprio incarico politico:

- *trasferirsi altrove con i figli ed abbandonare casa, marito e rinunciare al mandato politico amministrativo, oppure*
- *restare a casa e rinunciare per sempre al diritto al lavoro ed alla propria indipendenza economica, conseguita dopo tanti anni di insegnamento.*

Ciò è inaccettabile in uno stato di diritto ed è frutto di scelte e di violazione di norme di legge e del comune buon senso, che non possono essere consentite !!! Basti pensare che senza questa "buona scuola" la Vecchione, così come la maggior parte dei soggetti assunti, avrebbero continuato a lavorare nelle province - ambiti che hanno scelto negli anni ed in breve tempo sarebbero stati addirittura immessi in ruolo regolarmente, senza traumatiche deportazioni o altro, frutto di scellerate scelte di mobilità forzata.

Per le ragioni esposte,

SI CONCLUDE

previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti,

- 1) per l'accoglimento del reclamo ;
- 2) per la riforma e/o la revoca dell'ordinanza impugnata;
- 3) per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso ex art. 700 c.p.c. e che qui si riportano integralmente: Con decreto ex art. 669 *sexies* co 2°, o in via subordinata con ordinanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accertata l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* *previo accertamento dell'illegittimo diniego del trasferimento e/o dell'avvicinamento della ricorrente all'Ambito territoriale dove espleta il suo incarico politico , ritenere e dichiarare che la istante ha diritto ad ottenere la sede nel Comune di Nola e/o altro Comune e/o ambito Provinciale e/o Regionale contenuti nella lista delle preferenze indicate nella domanda di trasferimento o in ambito territoriale più vicino e disponibile, secondo il criterio di vicinanza rispetto al luogo di svolgimento dell'incarico politico -amministrativo ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità, dei titoli di cui la stessa è titolare; Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento.*

- In via istruttoria si chiede acquisire la documentazione a supporto della attribuzione del punteggio di ogni singolo componente delle graduatorie inerenti gli ambiti territoriali prescelti al fine di poter verificare la esattezza dei punteggi assegnati e i criteri in base ai quali tale punteggio è stato assegnato.

Allegati: n° 1 ordinanza impugnata; 2) sentenze del tar ; 3) decreto di nomina di altro dipendente a componente di consorzio tra enti locali; 4) telegramma di trasferimento del Ministero della difesa; %) legge 265/99.

Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado contenente il fascicolo di parte ricorrente ove sono depositati i seguenti documenti: (allegato n° 1 certificato di servizio); (allegato n° 2 contratto di assunzione a tempo indeterminato);(allegato n° 3 attestazione di servizio)"(allegato n° 4 decreto del Sindaco di Nola del 16.03.2017);(allegato n° 5 statuto del Consorzio S.O.L.E.);(allegato n° 6 estratto CCNL di categoria concernente la mobilità); allegato n° 7 domanda di trasferimento)(allegato n° 8 email del 12.06.2017: Procedura di mobilità a.s. 2017/18. Invio risultato del movimento")

S.J.

Nola 01.11.2017

Avv. Nicoletta Correra



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. NICOLETTA CORRERA cod. fiscale CRRNLT71A68F839C

procuratore domiciliatario di ANNA VECCHIONE

cod. fiscale/partita iva [INSERIRE CODICE FISCALE O P.IVA]

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [DESCRIZIONE DOCUMENTO] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Nola al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00007406/2017.

[LUOGO], lì 08/11/2017

Firmato digitalmente da NICOLETTA CORRERA

N° 7406/2017 R.G. recl.

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

Il Presidente del Tribunale :
letto il ricorso che precede;
visto gli artt. 669 terdecies C.p.C.;
ritenuta la propria competenza.

Nomina

relatore il Dr. Francesca D'Antonio

fissa

per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio, l'udienza del

giorno 9-1-2018 ore 13,00, mandando al

ricorrente di notificare alle controparti entro il 10-12-2017

il sopra esteso reclamò ed il presente decreto.

Nola, li 2-11-2017

Il Presidente

Il Cancelliere

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. NICOLETTA CORRERA cod. fiscale CRRNLT71A68F839C

procuratore domiciliatario di ANNA VECCHIONE

cod. fiscale/partita iva [INSERIRE CODICE FISCALE O P.IVA]

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [DESCRIZIONE DOCUMENTO] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Nola al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00007406/2017.

[LUOGO], li 08/11/2017

Firmato digitalmente da NICOLETTA CORRERA

*Studio Legale
Avv. Nicoletta Correra
Patrocinante in Cassazione
Via Giacomo Imbroda 62 Nola 80035 (Na)
Tel.- Fax 081 8232457
pec: nicoletta.correra@pecavvocatinola.it
e-mail: avv.nicolettacorrera@alice.it*

**TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DELL'UDIENZA

R.G. n. 7406/2017

Udienza del 09.01.2018 h:13.00

Giudice Relatore Dott.ssa D'Antonio Francesca

Per

La Sig.ra **Vecchione Anna**, nata a Nola il 25.07.1970 e residente in Nola alla Via Mario De Sena, Cod. Fisc. VCCNNA70L65F924X, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto dall' Avv. Nicoletta Correra, C.F. CRRNLT71A68F839C, del Foro di Nola ed elett.te domiciliata presso lo studio della stessa sito in Nola alla Via G. Imbroda n° 62;

Ricorrente

Contro

Ministero dell'istruzione , dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., (CF 80185250588) con sede legale in Viale Trastevere,76/a 00153 ROMA domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Aramndo Diaz n° 11 (CF 80224030587)

Convenuti

Si chiede che le comunicazioni del presente giudizio siano inviate all'indirizzo email avv.nicolettacorrera@alice.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nicoletta.correra@pecavvocatinola.it o al numero di fax 081/823.24.57.

Premesso che:

1. In data 02.11.2017 è stato incardinato innanzi al Tribunale di Nola – Sezione Lavoro reclamo, iscritto al R.G. n. 7406/2017, avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Federica Salvatore, del 30.10.2017, emessa nel procedimento iscritto al n.r.g. 5033/2017;
2. Il giudizio è stato assegnato al Relatore, dott.ssa D'Antonio Francesca;
3. La prima udienza è stata fissata per il giorno **09.01.2018 h:13.00**;
4. Con la presente istanza si chiede di anticipare l'udienza di comparizione delle parti stante le inevitabili ripercussioni in termini economici e familiari che comporterebbe la trattazione

della causa in data 09.01.2018. Difatti, stante il rigetto della domanda di trasferimento, la sede di lavoro della Vecchione resta la scuola primaria Enrico Toti Lentate sul Seveso – Monza, Ambito di titolarità Lombardia Ambito 0028 (Monza). Si comprende facilmente che la Vecchione, qualora la situazione dovesse rimanere invariata, non potrà assolutamente espletare il mandato che Le è stato conferito; e ciò in violazione della specifica tutela che l'ordinamento appresta a coloro che ricoprono cariche pubbliche;

5. Inoltre si ribadisce che stante il diniego del trasferimento della reclamante, la Vecchione (in caso di mancato accoglimento del presente reclamo) deve trasferirsi definitivamente a Monza, abbandonando così per tutto l'anno scolastico 2017/2018 la propria casa, gli affetti e la vita familiare, di relazione e sociale.

Tutto ciò premesso, l'istante come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta

CHIEDE

che il Tribunale di Nola, sezione Lavoro e Previdenza, in persona dell'On. Giudice adito, dott.ssa D'Antonio Francesca, voglia anticipare la prima udienza per la comparizione delle parti.

Nola, li 06.11.2017

Avv. Nicoletta Correra

*Visto, si autorizza l'anticipazione dell'udienza al 12-12-2017 ore 14,00
si sottopone alla controparte entro il 25-11-2017-
Nola 7-11-2017*

in Solido di legge


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. NICOLETTA CORRERA cod. fiscale CRRNLT71A68F839C

procuratore domiciliatario di ANNA VECCHIONE

cod. fiscale/partita iva [INSERIRE CODICE FISCALE O P.IVA]

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [DESCRIZIONE DOCUMENTO] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Nola al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00007406/2017.

[LUOGO], li 08/11/2017

Firmato digitalmente da NICOLETTA CORRERA

